

di prenotazione, sarà sùfficiente di comprovare una tale circostanza nel termine stesso ch'è stabilito per la produzione della petizione.

§. 96.

La petizione giustificativa deve essere prodotta al Giudizio competente giusta la vigente norma di giurisdizione entro giorni 14 dall'intimazione del decreto che accordò la prenotazione. Questo termine per validi motivi può essere prorogato, ma non ammette restituzione in intiero.

§. 97.

L'istanza di proroga dev'essere prodotta al foro reale, e si tratta colle norme del vigente regolamento giudiziario. Nella medesima dovrà indicarsi il giorno sino al quale inclusivamente viene chiesta la proroga. In mancanza però di tale indicazione, nel relativo decreto si dovrà con precisione indicare il giorno della scadenza del termine.

§. 98.

Allorchè la causa di giustificazione venisse trattata avanti un giudice diverso da quello che accordò la prenotazione, la parte che l'ha ottenuta dovrà nello stesso termine di 14 giorni giustificarsi presso di questo di aver proposta in tempo la sua azione avanti il giudice competente.

La prescrizione di comprovare dinanzi al giudice reale d'aver presentata la petizione giustificativa è indispensabile, tostocchè il giudice reale dietro istanza della controparte può togliere la prenotazione se la suddetta petizione non fu presentata in tempo.

Non eravi motivo di declinare dalle massime della vigente norma di giurisdizione, onde stabilire il foro cui presentare la petizione giustificativa.

La proroga del relativo termine non poteva essere negata sendo che la medesima è concessa e dalla legge 28 A-